

- ricostruire la carriera della ricorrente (compresa la valorizzazione della sua esperienza nel grado così rettificato, i suoi diritti alla promozione e i suoi diritti a pensione), a partire dal grado nel quale essa avrebbe dovuto essere nominata sulla base del bando di concorso in seguito al quale è stata inserita nell'elenco degli idonei, o al grado che figura in tale bando di concorso o al grado corrispondente al suo equivalente in base all'inquadramento previsto dal nuovo Statuto a partire dalla decisione di nomina;
- concedere alla ricorrente il beneficio degli interessi di mora al tasso stabilito dalla Banca centrale europea sul totale delle somme corrispondenti alla differenza tra la retribuzione corrispondente al suo inquadramento che figura nella decisione di nomina e l'inquadramento al quale essa avrebbe dovuto aver diritto fino alla data in cui sarà adottata la decisione di inquadramento regolare nel grado;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, in qualità di vincitrice del concorso CJ/LA/32 ⁽¹⁾ il cui bando è stato pubblicato anteriormente al 1° maggio 2004, è stata assunta dopo l'entrata in vigore del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette comunità ⁽²⁾. In applicazione delle disposizioni dell'allegato XIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») modificato dal regolamento di cui sopra, essa è stata inquadrata nel grado AD7 invece dei gradi LA7 o LA6 previsti dal bando di concorso.

Nel suo ricorso la ricorrente fa valere in particolare la violazione dell'art. 5, n. 5 dello Statuto, dei principi di parità di trattamento di proporzionalità di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento nonché dell'art. 31, n. 1, dello Statuto, in quanto, da un lato, essa sarebbe stata assunta in un grado inferiore a quello indicato nel bando di concorso e, dall'altro, l'inquadramento dei vincitori dello stesso concorso sarebbe stato fissato a livelli diversi a seconda che essi siano stati assunti prima o dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 723/2004.

Inoltre, la ricorrente fa valere la violazione dell'art. 10 dello Statuto, in quanto il comitato cui si riferisce tale disposizione non sarebbe stato consultato sulla questione dell'inquadramento dei vincitori dei concorsi i cui bandi facevano riferimento alla precedente struttura delle carriere.

⁽¹⁾ GU C 221 A del 3.8.1999, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.

Ricorso presentato il 14 maggio 2007 — Barbin/Parlamento

(Causa F-44/07)

(2007/C 155/83)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Florence Barbin (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen e E. Marchal)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente:

- dichiarare l'illegittimità del punto I.2, lett. c), delle «Istruzioni relative alla procedura di assegnazione dei punti di promozione ed alla promozione» del Parlamento europeo 10 maggio 2006;
- annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) 16 ottobre 2006, di assegnare alla ricorrente un punto di promozione per l'esercizio di promozione 2005;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dipendente del Parlamento europeo di grado AD 11, fa valere argomenti molto simili a quelli invocati nell'ambito della causa F-148/06 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 42 del 24.2.2007, pag. 48.

Ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica 25 maggio 2007 — Antas/Consiglio

(Causa F-92/06) ⁽¹⁾

(2007/C 155/84)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa in seguito alla composizione amichevole della lite.

⁽¹⁾ GU C 237 del 30.9.2006, pag. 21.